

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 gennaio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 9.

**Norme in materia di promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale.** (18R00387) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2018, n. 10.

**Istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco nella Città metropolitana di Torino.** (18R00388) Pag. 2

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2018, n. 12.

**Promozione dell'amministrazione di sostegno.** (18R00320) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 luglio 2018, n. 20.

**Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana.** (18R00318) Pag. 6

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio  
2018, n. 0152/Pres.

**Regolamento per l'assegnazione agli Enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).** (18R00351) Pag. 12

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2018, n. 36.

**Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Introduzione di limitazioni all'attività edilizia per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico prima della data di entrata in vigore della Lr. 65/2014. Modifiche alla Lr. 65/2014.** (18R00330) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2018, n. 37.

**Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020.** (18R00331) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2018, n. 38.

**Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Prima variazione.** (18R00332) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 24 luglio 2018, n. 39/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.** (18R00325) Pag. 24





## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 9.

**Norme in materia di promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2018 - Supplemento ordinario n. 3).*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione, in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), promuove metodi sostitutivi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali, scientifici o didattici e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli stessi.

2. La Regione favorisce, altresì, il confronto su basi scientifiche tra i diversi orientamenti in tema di sperimentazione animale.

#### Art. 2.

##### *Protocolli d'intesa con le università, gli istituti scientifici e gli enti di ricerca*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove e realizza appositi protocolli d'intesa con le università degli studi, gli istituti scientifici e gli enti di ricerca pubblici e privati aventi sede legale nel territorio regionale.

2. I protocolli d'intesa, di cui al comma 1, sono sottoscritti tramite la competente direzione della Giunta regionale e possono prevedere l'istituzione, da parte delle università, degli istituti scientifici e degli enti di ricerca di appositi comitati etici.

#### Art. 3.

##### *Rete di ricerca di metodi sostitutivi e formazione*

1. La Regione, con il coinvolgimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, delle università degli studi, degli istituti scientifici e degli enti di ricerca pubblici e privati del Piemonte, promuove e sostiene:

a) indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e in paesi esteri;

b) la formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che, comunque, consentono la riduzione dell'uso degli stessi.

#### Art. 4.

##### *Comitato etico regionale per la promozione di metodologie sostitutive alla sperimentazione animale*

1. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali sostitutive all'uso di animali, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di sanità, il Comitato etico regionale per la promozione di metodologie sostitutive alla sperimentazione animale.

2. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da:


- a) una persona esperta in biosicurezza;
- b) una persona esperta in biologia, biochimica e genetica medica;
- c) una persona esperta in biomedicina;
- d) tre rappresentanti di associazioni riconosciute attive nella promozione di metodologie di ricerca alternative alla sperimentazione animale;
- e) sei rappresentanti provenienti rispettivamente dai dipartimenti di scienze agrarie, forestali e alimentari, di scienza e tecnologia del farmaco, di scienze mediche, di scienze biologiche, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze giuridiche, su designazione dei rispettivi dipartimenti;
- f) un medico veterinario esperto in scienza e medicina degli animali da laboratorio;
- g) una o un dirigente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta esperti in metodiche diagnostiche;
- h) il presidente della Conferenza regionale per le sperimentazioni cliniche o un suo delegato.

3. I componenti del Comitato eleggono una o un presidente e una o un vicepresidente, scelti tra i propri membri.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, sentite anche le università del Piemonte, la nomina dei membri, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato.

5. Il Comitato predispose una relazione annuale alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.



## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio finanziario 2018 in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2019 in euro 100.000,00 e nell'esercizio finanziario 2020 in euro 150.000,00, iscritti nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le dotazioni finanziarie stanziare per gli anni 2018-2020, nella medesima missione, programma e titolo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per l'anno 2018 e per l'anno 2019 in euro 30.000,00 per le spese finalizzate alla promozione e al sostegno della formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'OCSE che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che comunque consentono la riduzione dell'uso degli stessi e in euro 70.000,00 per la promozione e il sostegno di indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e in paesi esteri.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 2020 in euro 50.000,00 per le spese finalizzate alla promozione e al sostegno della formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'OCSE che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che comunque consentono la riduzione dell'uso degli stessi ed in euro 100.000,00 per la promozione e il sostegno di indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio piemontese e in paesi esteri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 luglio 2018

*p. Sergio Chiamparino*  
Il vice presidente  
RESCHIGNA

18R00387

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2018, n. 10.

**Istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco nella Città metropolitana di Torino.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2018 - Supplemento ordinario n. 3).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Comune di Val di Chy*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito di referendum consultivo popolare ai sensi dell'art. 133, comma secondo della Costituzione, il Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco, nella Città metropolitana di Torino.

2. Il territorio del Comune di Val di Chy è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

*Decadenza organi e nomina del commissario*

1. Alla data di istituzione del Comune di Val di Chy i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.


2. Dalla data di istituzione del Comune di Val di Chy e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

*Eventi successivi alla fusione*

1. Alla data di istituzione del Comune di Val di Chy gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Val di Chy le funzioni di revisione



contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Alice Superiore.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 4.

##### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Val di Chy subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Val di Chy.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Val di Chy, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

#### Art. 5.

##### *Sede del Comune*

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Val di Chy è situata presso la sede dell'estinto Comune di Pecco.

#### Art. 6.

##### *Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Val di Chy, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Val di Chy prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Alice Superiore vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

#### Art. 7.

##### *Vigenza degli atti*

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Val di Chy.

2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Val di Chy.

#### Art. 8.

##### *Delega alla Città metropolitana di Torino*

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Val di Chy sono definiti dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

#### Art. 9.

##### *Contributi regionali*

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

#### Art. 10.

##### *Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali*

1. Il Comune di Val di Chy è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni contabili*

1. Il Comune di Val di Chy:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci approvati dai comuni estinti;



c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Val di Chy può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Val di Chy, quantificato nell'esercizio finanziario 2019 in euro 90.780,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Val di Chy, a partire dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2023, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 18.156,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che sono iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

#### Art. 13.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 luglio 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00388

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2018, n. 12.

### Promozione dell'amministrazione di sostegno.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2018).

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge disciplina la promozione e la valorizzazione dell'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 2.

##### *Misure*

1. La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure:


a) rafforzamento e coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;

b) informazione e consulenza a favore di tutta la cittadinanza e dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati;

c) sostegno alle persone che necessitano di un/una amministratore/amministratrice di sostegno, anche in relazione ad una indicazione preventiva rispetto al proprio futuro amministratore/alla propria futura amministratrice di sostegno;

d) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore/amministratrice di sostegno;

e) sostegno agli amministratori e alle amministratrici di sostegno nominati, attraverso l'offerta di iniziative di aggiornamento ed ulteriori misure di supporto.



2. La Provincia può sostenere le spese per la stipula di una polizza di assicurazione al fine di tenere indenni gli amministratori e le amministratrici di sostegno nominati dai giudici tutelari del Tribunale di Bolzano, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali, a condizione che questi/queste non appartengano al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti.

3. La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno appartenente a un nucleo familiare in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all'art. 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel pagamento dell'equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive sostenute, dal giudice tutelare all'amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell'art. 379 del codice civile, a condizione che questi/questa non appartenga al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non sia un/una professionista.

4. La Giunta provinciale definisce i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

#### Art. 3.

##### *Tavolo di coordinamento*

1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito un tavolo di coordinamento per la promozione dell'amministrazione di sostegno, avente funzioni consultive e propositive.

2. Il tavolo di coordinamento è composto da:

a) il direttore/la direttrice dell'unità organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali o un suo delegato/una sua delegata;

b) il direttore/la direttrice dell'unità organizzativa provinciale competente in materia di salute o un suo delegato/una sua delegata;

c) il/la presidente del Tribunale di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;

d) il/la presidente dell'Ordine degli avvocati della Provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;

e) i/le giudici tutelari del Tribunale di Bolzano;

f) un/una rappresentante dei direttori e delle direttrici dei servizi sociali delegati;

g) il direttore/la direttrice del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;

h) quattro rappresentanti delle organizzazioni attive in materia di amministrazione di sostegno, non autosufficienza, disabilità, socio-psichiatria e dipendenze.

3. Ai componenti del tavolo di coordinamento non spettano compensi o rimborsi spese.

#### Art. 4.

##### *Servizi territoriali*

1. La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la presenza di servizi diffusi sul territorio per perseguire le finalità previste dall'art. 2, comma 1, lettera b).

2. I servizi svolgono i seguenti compiti:

a) forniscono alla cittadinanza e ai servizi sociali e sanitari pubblici e privati informazioni e consulenza sull'amministrazione di sostegno;

b) promuovono e sostengono il lavoro di rete fra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;

c) fungono da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento e sulle esigenze espresse dalle famiglie, dai beneficiari di amministrazione di sostegno, dagli/dalle amministratori/amministratrici di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte.

3. Gli enti locali possono concludere accordi, i cui oneri vanno a carico dei propri bilanci, con soggetti privati e altre pubbliche amministrazioni, e comunque con quelle cui spetta l'istituzione dei servizi di amministrazione della giustizia, al fine di partecipare alla realizzazione di sportelli territoriali per sostenere gli uffici della volontaria giurisdizione e di mettere a disposizione di questi sportelli apposito personale amministrativo.

#### Art. 5.

##### *Elenco provinciale*

1. La Provincia istituisce e gestisce l'elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari. Nell'elenco sono inserite le persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore/amministratrice di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.

2. La Giunta provinciale disciplina i requisiti e la procedura per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari.

#### Art. 6.

##### *Formazione e aggiornamento*

1. La Provincia garantisce:


a) regolari offerte formative alle persone interessate alla nomina ad amministratore/amministratrice di sostegno;

b) aggiornamento e informazioni costanti agli amministratori e alle amministratrici di sostegno già nominati.

#### Art. 7.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per l'anno 2018 e in 680.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 05 della Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 luglio 2018

*Il Presidente della provincia:* KOMPATSCHER

18R00320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 luglio 2018, n. 20.

**Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2018)*

## II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 luglio 2018, n. 665

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione della Direzione istruzione e formazione italiana, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, nonché il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali, in attuazione dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2.

### *Articolazione della Direzione istruzione e formazione italiana*

1. La Direzione istruzione e formazione italiana è equiparata a un Dipartimento dell'amministrazione provinciale. Alla Direzione istruzione e formazione italiana è preposto un direttore/una direttrice in possesso di comprovate esperienze manageriali e dirigenziali nel settore dell'istruzione e formazione. Tale direttore/direttrice può essere affiancato/affiancata da un sostituto/una sostituta.

2. Alla Direzione istruzione e formazione italiana sono assegnate le sotto indicate Direzioni provinciali e ripartizioni, la Scuola di musica e il Servizio provinciale di valutazione con le seguenti denominazioni giuridiche:

a) Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua italiana;

b) Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana;

c) Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana;

d) Scuola di musica in lingua italiana;

e) Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana;

f) Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica;

g) Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana.

3. All'interno delle ripartizioni e delle Direzioni provinciali possono essere istituiti centri di coordinamento.

Art. 3.

### *Competenze della Direzione istruzione e formazione italiana*

1. La Direzione istruzione e formazione italiana:

a) assicura il raccordo con le politiche formative;

b) assicura e coordina lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione;

c) assicura la disponibilità delle risorse e ne coordina l'impiego e la distribuzione all'interno della Direzione istruzione e formazione stessa;

d) assicura il raccordo circa i contenuti e la programmazione delle proprie attività con la Direzione istruzione e formazione tedesca e con la Direzione istruzione, formazione e cultura ladina;

e) esercita funzioni di coordinamento nei confronti delle Direzioni provinciali, delle Ripartizioni, della Scuola di musica e del Servizio provinciale di valutazione, a cui può delegare proprie funzioni amministrative;

f) esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche.

Art. 4.

### *Competenze relative a processi amministrativi comuni*


1. Le competenze relative ai processi amministrativi comuni alle unità organizzative della Direzione istruzione e formazione italiana sono definite e approvate con decreto del direttore/della direttrice della Direzione stessa.

Art. 5.

### *Competenze delle Direzioni provinciali*

1. Le Direzioni provinciali sono responsabili per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità degli ambiti dell'istruzione e formazione ad essi assegnati e delle rispettive istituzioni scolastiche.

2. Le Direzioni provinciali sono equiparate alle ripartizioni. I direttori e le direttrici delle Direzioni provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e possono essere affiancati da un sostituto/una sostituta.



## Art. 6.

*Competenze della Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua italiana*

1. La Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua italiana è competente per le scuole dell'infanzia in lingua italiana della Provincia di Bolzano, comprese quelle in capo agli istituti pluricomprendivi. Alla Direzione provinciale sono assegnati i seguenti Circoli di scuola dell'infanzia:

- a) Merano (I Circolo);
- b) Bolzano (III Circolo).

2. I Circoli di scuola dell'infanzia in lingua italiana esercitano le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti e adottano i rispettivi atti di impegno e di liquidazione della spesa, nel limite delle risorse messe a loro disposizione.

3. Il direttore/la direttrice della Direzione provinciale scuole dell'infanzia è il diretto/la diretta superiore dei direttori e delle direttrici dei Circoli di scuola dell'infanzia ed esercita le funzioni previste dalle disposizioni vigenti per il ruolo di ispettore/ispettrice per le scuole dell'infanzia.

4. La Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua italiana, in accordo con il sovrintendente scolastico/la sovrintendente scolastica, cura:

- a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) la gestione strategica e pedagogico-educativa delle scuole dell'infanzia;
- c) lo sviluppo e il lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;
- d) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione italiana;
- e) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- f) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione di scuole dell'infanzia in lingua italiana sul territorio provinciale;
- g) il coordinamento delle scuole dell'infanzia all'interno degli istituti pluricomprendivi.

## Art. 7.

*Competenze della Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana*

1. La Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana (di seguito Direzione provinciale Scuole) è competente per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana della Provincia di Bolzano.

2. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole:

- a) è nominato/nominata in base alla procedura prevista dall'art. 19 dello statuto di autonomia;

b) esercita le competenze in capo alla sovrintendente scolastica/al sovrintendente scolastico previste dallo statuto d'autonomia e dalle relative norme di attuazione;

c) si avvale della collaborazione delle ispettrici e degli ispettori scolastici assegnati alla segreteria della Direzione provinciale Scuole;

d) può delegare all'ispettore/ispettrice per le scuole dell'infanzia, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione istruzione e formazione italiana, propri compiti di amministrazione e vigilanza delle scuole dell'infanzia;

e) può delegare, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione istruzione e formazione italiana, propri compiti anche alle altre Direzioni provinciali, alle ripartizioni e al Servizio provinciale di valutazione;

f) può dirigere contestualmente anche la Direzione istruzione e formazione italiana;

g) può delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola ed impiegare le ispettrici e gli ispettori scolastici anche nelle altre Direzioni provinciali, in accordo con le direttrici e i direttori provinciali interessati ed il direttore/la direttrice della Direzione istruzione e formazione italiana;

h) è, in riferimento allo stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti e alle dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado in lingua italiana.

3. La Direzione provinciale Scuole cura:

- a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) la gestione strategica e lo sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale;
- c) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione italiana;
- d) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- e) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale sul territorio provinciale;
- f) i rapporti e la vigilanza nei confronti delle scuole paritarie o riconosciute;
- g) il raccordo delle attività con le unità organizzative della Direzione istruzione e formazione tedesca e della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina, in particolare di quelle relative alla formazione linguistica di bambini e giovani con *background* migratorio.

4. Alla Direzione provinciale Scuole fanno capo i seguenti servizi, che sono funzionali all'intero sistema scolastico in lingua italiana:

- a) Servizio tedesco seconda lingua e lingue straniere;
- b) Servizio inclusione e consulenza scolastica.

5. Il Servizio tedesco seconda lingua e lingue straniere ha le seguenti competenze:

- a) accompagnamento, consulenza e supporto al personale pedagogico delle scuole dell'infanzia e al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;



b) organizzazione e gestione di gruppi di lavoro e collaborazione ai progetti scolastici;

c) promozione della continuità didattica della seconda lingua dalla scuola dell'infanzia a tutti gli altri ordini e gradi di scuola;

d) supporto allo sviluppo di modelli didattici innovativi volti a sostenere il plurilinguismo.

6. Il Servizio inclusione e consulenza scolastica ha le seguenti competenze:

a) consulenza alle famiglie e alle scuole (inclusione scolastica, bisogni educativi speciali, adozioni);

b) coordinamento a livello interistituzionale delle azioni relative all'inclusione;

c) coordinamento delle collaboratrici e dei collaboratori all'integrazione nonché del personale assistente nelle scuole;

d) azioni mirate all'individuazione precoce delle difficoltà di lettura e scrittura e di altre forme di disagio;

e) coordinamento delle attività di educazione alla salute.

7. Tali servizi sono coordinati dall'ispettore scolastico/dall'ispettrice scolastica competente, che si avvale della collaborazione del personale amministrativo e del personale docente comandato o distaccato dall'insegnamento, assegnato dalla Direzione istruzione e formazione italiana alla Direzione provinciale Scuole.

#### Art. 8.

##### *Competenze e articolazione della Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana*

1. La Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana è competente per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle scuole professionali in lingua italiana della Provincia di Bolzano.

2. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana è, in riferimento allo stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti e alle dirigenti delle seguenti scuole professionali in lingua italiana:

a) Scuola professionale provinciale per il commercio, il turismo e i servizi «Luigi Einaudi» di Bolzano;

b) Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria «Luigi Einaudi» di Bolzano;

c) Scuola professionale provinciale alberghiera «Cesare Ritz» di Merano;

d) Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio «Guglielmo Marconi» di Merano, inclusa la sede distaccata di Laives denominata Scuola professionale provinciale per la frutticoltura e il giardinaggio;

e) Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio «Enrico Mattei» di Bressanone, inclusa la sede distaccata di Bolzano denominata Scuola professionale provinciale per le professioni sociali «Emmanuel Lévinas» di Bolzano.

3. La Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana cura:

a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo della formazione professionale;

b) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione italiana;

c) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

d) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione di scuole professionali;

e) le decisioni strategiche sulla formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale docente;

f) lo sviluppo e il lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;

g) la cooperazione con il mondo del lavoro;

h) l'attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale.

4. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana può, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione istruzione e formazione, delegare propri compiti anche alle altre Direzioni provinciali o ripartizioni.

5. La Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana provvede:

a) alla programmazione, alla realizzazione e al controllo delle attività, dirette ed indirette, della formazione al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti, dell'apprendistato, della formazione continua sul lavoro;

b) all'orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale;

c) alla qualificazione del personale docente nell'ambito del procedimento per il conseguimento dell'idoneità;

d) alla gestione della biblioteca specialistica della formazione professionale in cooperazione con la Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica;

e) all'accreditamento e alla gestione di progetti finanziati con fondi dell'Unione europea;

f) adozione dei provvedimenti di concessione di contributi e di vantaggi economici comunque denominati;

g) adozione degli atti di impegno di spesa relativamente alle competenze di cui alle lettere da a) a f).

6. Alla Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana fa capo l'ufficio amministrazione della formazione professionale in lingua italiana, con le seguenti competenze:

a) affari amministrativi inerenti alla formazione professionale in lingua italiana;

b) programmi, pianificazione, diplomi e certificazione della formazione professionale;

c) gestione di azioni formative e di qualificazione professionale, nonché di tirocini di orientamento per giovani e adulti;



d) assistenza tecnica ed amministrativa alle strutture formative ed ai progetti didattici della formazione professionale;

e) biblioteca e attività di documentazione;

f) servizi di contabilità e bilancio della formazione professionale;

g) finanziamento delle scuole professionali;

h) liquidazione dei contributi, dei vantaggi economici e delle spese di cui al comma 5, lettere f) e g).

7. Alla Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana fa inoltre capo il Centro di coordinamento formazione continua sul lavoro e orientamento professionale, che ha le seguenti competenze:

a) coordinamento dei corsi e percorsi di formazione continua delle scuole professionali provinciali;

b) programmazione e gestione di azioni formative e di qualificazione professionale, nonché di tirocini di orientamento e formazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l'obiettivo dell'inclusione professionale;

c) misure individualizzate per la valutazione e l'orientamento lavorativo nonché interventi di riqualificazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l'obiettivo dell'inclusione professionale;

d) istruttoria delle domande di contributo presentate da:

1) persone singole per la partecipazione a percorsi di formazione continua;

2) imprese per azioni formative sia aziendali che extraaziendali;

3) enti di formazione per corsi di formazione aperti e attinenti al mondo del lavoro, rivolti a persone occupate e disoccupate;

e) consulenza formativa per persone e imprese.

#### Art. 9.

##### *Competenze della Scuola di musica in lingua italiana*

1. La Scuola di musica in lingua italiana è equiparata ad un ufficio ed esercita le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.

#### Art. 10.

##### *Competenze e articolazione della Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica*

1. La Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica è competente per la ricerca, l'innovazione ed il supporto didattico-pedagogico alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in lingua italiana, al fine di garantire e sviluppare la qualità del sistema scolastico.

2. La Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica ha le seguenti competenze:

a) ricerca pedagogica e predisposizione di materiali didattici;

b) piano di formazione e aggiornamento del personale dirigente, ispettivo e docente delle scuole a carattere statale e delle altre scuole della Direzione istruzione e formazione italiana;

c) coordinamento dell'alternanza scuola lavoro;

d) co-progettazione di azioni di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica in collaborazione con le altre unità organizzative della Direzione istruzione e formazione italiana;

e) co-progettazione, organizzazione e coordinamento di azioni in collaborazione con la facoltà di scienze della formazione della Libera Università di Bolzano;

f) centro di ricerca didattico-pedagogica in collaborazione con le università;

g) sviluppo di progetti innovativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

h) gestione della biblioteca pedagogica della Direzione istruzione e formazione italiana;

i) adozione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa.

3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica:

a) è il diretto/la diretta superiore del personale amministrativo e del personale docente comandato o distaccato dall'insegnamento, assegnato dalla Direzione istruzione e formazione italiana;

b) agisce in continuità progettuale con le Direzioni provinciali, sulla base delle scelte strategiche adottate, e collabora con il Servizio provinciale di valutazione;

c) esercita le funzioni previste dall'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

4. Alla Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica fa capo il Centro di coordinamento aggiornamento e sviluppo scolastico.

5. I compiti di coordinamento di questo Centro sono assegnati ad un collaboratore/una collaboratrice che è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all'unità organizzativa e che, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) concorda gli obiettivi con il personale, controlla il rispetto degli obblighi di servizio e valuta i risultati;

b) fissa le priorità di lavoro, predispone il programma di lavoro e cura l'attuazione delle misure di propria competenza o che sono state delegate dal/dalla superiore;

c) coadiuva il direttore/la direttrice di ripartizione nella predisposizione degli strumenti di pianificazione nonché nella verifica dei risultati delle attività.


6. Il Centro di coordinamento aggiornamento e sviluppo scolastico ha le seguenti competenze:

a) elaborazione del piano provinciale di aggiornamento;

b) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento;

c) consulenza e sostegno alle scuole di ogni ordine e grado nello sviluppo organizzativo e nello sviluppo dell'attività didattica e formativa;

d) sviluppo di azioni didattiche e formative e di progetti rivolti alle istituzioni scolastiche.



7. Il direttore/La direttrice della Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica è in possesso di comprovate esperienze manageriali e dirigenziali nel settore dell'istruzione e formazione.

Art. 11.

*Competenze della Ripartizione 17 -  
Intendenza scolastica italiana*

1. La Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana è competente per l'espletamento dei procedimenti amministrativi della Direzione provinciale Scuole e, qualora la relativa competenza sia assegnata agli uffici della Ripartizione stessa ai sensi del presente regolamento, anche di quelli delle altre Direzioni provinciali. Esercita funzioni di coordinamento in materia di ordinamento del sistema dell'istruzione e formazione, nella gestione del bilancio, degli organici e delle attività comuni della Direzione istruzione e formazione italiana; a tal fine collabora con le altre unità organizzative. Presta inoltre specifica consulenza alle Direzioni provinciali, alla Ripartizione innovazione e ricerca pedagogica, alla Scuola di musica, al Servizio provinciale di valutazione e alle istituzioni scolastiche e può espletare nel loro interesse procedimenti amministrativi.

2. Se presentati di concerto, i decreti e le proposte di deliberazione delle Direzioni provinciali o della Scuola di musica sono visti, per la legittimità, anche dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana.

3. Alla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana fanno capo la Direzione di ripartizione, il Convitto provinciale «Damiano Chiesa» e i seguenti uffici:

- a) 17.1 – Ufficio progettualità scolastica;
- b) 17.2 – Ufficio assunzione e carriera del personale docente;
- c) 17.3 – Ufficio amministrazione scolastica;
- d) 17.4 – Ufficio Finanziamento scolastico.

4. La Direzione di ripartizione ha le seguenti competenze:

- a) esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale docente delle scuole a carattere statale in lingua italiana;
- b) coordinamento nella gestione degli organici del personale docente ed educativo provinciale di competenza della Direzione istruzione e formazione italiana, in collaborazione con le Direzioni provinciali e la Scuola di musica;
- c) attività amministrative trasversali;
- d) adozione dei provvedimenti di concessione di contributi e di vantaggi economici comunque denominati;
- e) adozione degli atti di impegno di spesa relativamente alle seguenti competenze della Ripartizione:
  - 1) ordinamento scolastico, sperimentazione scolastica e diplomi;
  - 2) organici, concorsi e stato giuridico del personale ispettivo, dirigente ed insegnante;
  - 3) scuole paritarie e riconosciute;
  - 4) organi collegiali;

- 5) sport scolastico e progetti didattici;
- 6) finanziamento dell'attività scolastica e delle scuole dell'infanzia;
- 7) gestione del Convitto provinciale.

Art. 12.

*Ufficio Progettualità scolastica*

1. L'Ufficio 17.1 – Progettualità scolastica ha le seguenti competenze:


- a) ordinamento giuridico del sistema dell'istruzione e formazione;
- b) sperimentazioni e riforme delle istituzioni scolastiche;
- c) scrutini, esami di Stato e commissioni d'esame;
- d) calendario scolastico;
- e) attestati, diplomi, schede di valutazione;
- f) riconoscimento di titoli di studio, equipollenze;
- g) istituzione e soppressione di scuole, piano di distribuzione territoriale delle scuole;
- h) riconoscimento di scuole private e paritarie nonché vigilanza sulle stesse;
- i) organi collegiali: Consiglio scolastico provinciale, Consulta provinciale dei genitori, Consulta provinciale degli studenti;
- j) sport scolastico e altri progetti sportivi;
- k) progetti didattici rivolti ad alunne e alunni;
- l) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui alle lettere da a) a k).

Art. 13.

*Ufficio Assunzione e carriera  
del personale docente*

1. L'Ufficio 17.2 – Assunzione e carriera del personale docente ha le seguenti competenze:

- a) predisposizione di graduatorie e concorsi;
- b) assunzioni a tempo indeterminato del personale docente;
- c) individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato;
- d) inquadramento e sviluppo di carriera del personale docente e dirigente a tempo indeterminato;
- e) stato giuridico, trattamento economico, attribuzione di benefici economici previsti dai contratti collettivi;
- f) contrattazione collettiva provinciale e decentrata;
- g) titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;
- h) banca dati del personale docente;
- i) gestione dell'archivio.



## Art. 14.

*Ufficio Amministrazione scolastica*

1. L'Ufficio 17.3 – Amministrazione scolastica ha le seguenti competenze:

- a) organici;
- b) iscrizione alunni e formazione delle classi;
- c) banca dati alunni per ASTAT, INVALSI, PISA;
- d) mobilità del personale educativo e docente;
- e) contrattazione in materia di mobilità del personale educativo e docente;
- f) reclutamento dei dirigenti scolastici, compreso il personale ispettivo;
- g) assunzione in servizio dei dirigenti scolastici, compreso il personale ispettivo;
- h) mobilità dei dirigenti scolastici.

## Art. 15.

*Ufficio Finanziamento scolastico*

1. L'Ufficio 17.4 – Finanziamento scolastico ha le seguenti competenze:

- a) finanziamento dei circoli dell'infanzia, delle scuole a carattere statale (disciplina, controllo e consulenza);
- b) finanziamento delle scuole paritarie e riconosciute;
- c) forniture e servizi per le scuole;
- d) consulenza in materia di bilancio e di appalti di servizi e forniture per le scuole;
- e) istruttoria delle domande di contributo presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie;
- f) gestione degli impianti sportivi provinciali di competenza della Ripartizione 17 (piscina scolastica «Samuele», zona sportiva scolastica «Talvera»);
- g) coordinamento del progetto «Sostenibilità digitale nelle scuole»;
- h) gestione degli stanziamenti di bilancio;
- i) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui alle lettere da a) ad h);
- j) accertamento delle entrate e liquidazione della spesa per il Convitto provinciale.

## Art. 16.

*Convitto provinciale «Damiano Chiesa»*

1. All'amministrazione del Convitto provinciale «Damiano Chiesa» provvede la Ripartizione intendenza scolastica italiana secondo quanto stabilito dall'art. 17-bis, comma 2, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

2. Al Convitto provinciale sono attribuite le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.

## Art. 17.

*Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana*

1. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana esercita le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.

## Art. 18.

*Norme transitorie e finali*

1. In prima applicazione, le dirigenti e i dirigenti in servizio del Dipartimento istruzione e formazione italiana assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.

2. La competenza di cui all'art. 15, comma 1, lettera j), del presente regolamento è esercitata dall'Ufficio finanziamento scolastico con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

3. Il Dipartimento istruzione e formazione italiana di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, assume ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la denominazione «Direzione istruzione e formazione italiana».

## Art. 19.

*Abrogazioni*

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate a decorrere dal 31 agosto 2018:

- a) il punto 17 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
- b) i punti 17., 17.1., 17.2., 17.3. e 17.4. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche;
- c) il decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2011, n. 31.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° settembre 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 luglio 2018

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(Omissis).

18R00318



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2018, n. 0152/Pres.

**Regolamento per l'assegnazione agli Enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 1° agosto 2018).*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

Visto in particolare l'art. 4-bis, comma 1, della citata legge regionale 9/2009 che prevede che la Regione doti le Unioni territoriali intercomunali e i comuni che non ne fanno parte di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai cittadini sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni;

Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 4-bis della legge regionale 9/2009, ai sensi del quale i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini sono stabiliti con regolamento regionale;

Ritenuto di disciplinare il riparto delle risorse tra gli enti locali come segue:

a) le risorse disponibili a bilancio, in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio degli enti che presentano domanda di finanziamento o, nel caso di gestioni associate, alla popolazione complessiva di tutti i comuni ad esse aderenti al momento di presentazione della domanda;

b) le eventuali risorse aggiuntive alle somme disponibili al bilancio dell'anno di riferimento, tra gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento e sono beneficiari delle risorse di cui alla lettera a);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 29 giugno 2018 di approvazione in via preliminare del «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di auto-

nomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2018 ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 13 luglio 2018, n. 1307;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).**

*(Omissis)*

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).


### CAPO II CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE AGLI ENTI LOCALI

#### Art. 2. Enti locali destinatari dei finanziamenti

1. Sono destinatari dei finanziamenti di cui al presente Regolamento gli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, siano:

a) comuni singoli;

b) enti capofila di gestioni associate tra comuni non partecipanti all'Unione territoriale intercomunale (di seguito Unione) di riferimento, tra Unioni e tra Unioni e comuni non partecipanti all'Unione di riferimento, per conto degli enti stessi;



c) unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei comuni che vi partecipano, fatti salvi diversi accordi fra comuni e Unione di riferimento.

2. Le gestioni associate di cui al comma 1, lettera b) possono essere quelle costituite per la gestione associata delle funzioni di polizia locale o quelle appositamente costituite per la gestione associata del progetto finanziamento con il presente Regolamento.

3. È inammissibile la domanda presentata singolarmente da un ente, qualora l'ente capofila di una gestione associata di cui al comma 1, lettera b), abbia presentato domanda anche per l'ente medesimo. È altresì inammissibile la domanda presentata dal comune facente parte di una Unione, fatti salvi diversi accordi fra gli enti stessi.

4. Qualora intervengano variazioni successive nella composizione delle gestioni associate di cui al comma 1, lettera b), l'ente capofila si impegna a realizzare gli interventi in nome e per conto degli enti già partecipanti.

#### Art. 3.

##### *Modalità di presentazione della domanda*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento trasmettono, via PEC, apposta domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di gestioni associate, dal legale rappresentante dell'ente capofila, al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza (di seguito Servizio competente).

2. L'ente capofila delle gestioni associate di cui al comma 1, lettera b), allega alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale o per la gestione associata del progetto, vigenti al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'istruttoria il Servizio competente provvede a richiedere agli interessati la documentazione mancante ovvero ulteriori informazioni. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto, a pena di inammissibilità dell'intervento, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Lo schema di domanda è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia nella sezione dedicata alle autonomie locali.

#### Art. 4.

##### *Criterio per il riparto delle risorse*

1. Il direttore del Servizio competente provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, al riparto delle somme disponibili a bilancio in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio degli enti che presentano domanda di finanziamento o, nel caso di gestioni associate, alla popolazione complessiva di tutti i comuni ad esse partecipanti al momento della presentazione della domanda, arrotondando il risultato ottenuto all'unità inferiore. La popolazione è calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

2. Eventuali risorse aggiuntive alle somme disponibili al bilancio dell'anno di riferimento sono ripartite tra gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento e sono beneficiari delle risorse di cui al comma 1, applicando il medesimo criterio di riparto.

3. Il direttore del Servizio competente entro trenta giorni dal riparto provvede con decreto ad impegnare e a liquidare contestualmente le somme spettanti dandone comunicazione a ciascun beneficiario.

#### Art. 5.

##### *Rendicontazione*

1. La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 maggio dell'anno successivo alla concessione del finanziamento, utilizzando l'apposito modulo approvato con decreto del direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia nella sezione dedicata alle autonomie locali.

2. Gli enti locali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate. Qualora l'importo non superi i mille euro, si applica l'art. 56, comma 2-bis, della legge regionale 7/2000.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute.

#### Art. 6.

##### *Revoca dei finanziamenti agli enti locali*

1. I finanziamenti concessi agli enti locali sono revocati in caso di:

a) mancato adempimento dell'obbligo dell'apposizione, in calce al bando, del logo di cui all'art. 11, comma 4, nella misura del 20 per cento del finanziamento concesso;

b) mancata adozione del bando e della modulistica entro il termine previsto all'art. 11, comma 1, nella misura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) mancata rendicontazione delle spese sostenute entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, nella misura del 100 per cento del finanziamento concesso.

#### CAPO III

##### *REQUISITI E CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI*

#### Art. 7.

##### *Soggetti beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità*

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere altresì i seguenti requisiti:

a) essere proprietari o comproprietari di un immobile o di parte di esso nel quale vi abbiano la residenza anagrafica;

b) essere residenti in un comune della Regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni in via continuativa;

c) essere residenti in un comune singolo o facente parte di una forma associativa o di un'Unione, a condizione che, rispettivamente, il comune singolo, l'ente capofila della gestione associata o l'Unione abbiano presentato domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 3.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e al momento dell'erogazione del contributo.

#### Art. 8.

##### *Interventi finanziabili e spese ammissibili*

1. Con i contributi disciplinati dal presente Regolamento gli enti locali rimborsano le spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica nonché per eventuali spese professionali connesse.

2. I sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza. Rientrano tra gli interventi:


a) installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, impianti di videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

b) acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte.

3. Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse ed essere garantiti per almeno due anni.

4. Gli interventi sono eseguiti su immobili o porzioni di essi adibiti a residenza della persona fisica che richiede il contributo.

5. Sono ammissibili le spese il cui pagamento è avvenuto dall'1 gennaio al 30 settembre di ogni anno.



6. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura o documento equivalente quietanzati o corredati da un documento attestante l'avvenuto pagamento, quale, tra l'altro, l'estratto conto.

7. In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento può essere effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda, che abbia gli stessi requisiti di cui all'art. 7.

#### Art. 9.

##### *Spese non ammissibili*

1. Sono esclusi gli interventi di installazione, acquisto e posa di casseforti, cancelli di accesso e recinzioni poste a delimitazione della proprietà. Sono altresì esclusi i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.

2. Sono esclusi dal contributo gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in condominio.

#### Art. 10.

##### *Limiti di importo del contributo*

1. L'importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a euro 3.000,00, IVA inclusa. Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a euro 1.000,00, IVA inclusa.

2. Il contributo erogabile è pari al 50 per cento della spesa ammessa e, pertanto, non potrà essere superiore a euro 1.500,00 e inferiore a euro 500,00.

3. Il contributo non è cumulabile con altri contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### CAPO IV

##### *PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI*

#### Art. 11.

##### *Emanazione del bando*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano, a pena di decadenza, apposito bando e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e ne danno contestuale comunicazione al Servizio regionale competente.

2. Gli enti capofila delle gestioni associate e le Unioni e trasmettono il bando adottato a tutti i comuni ad esse partecipanti.

3. Gli enti interessati dai finanziamenti devono dare adeguata pubblicità e diffusione ai bandi per garantirne la conoscibilità ai cittadini a cui sono destinati i contributi.

4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti riportano in calce al bando emanato il logo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia». La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella del logo degli enti locali beneficiari dei finanziamenti.

#### Art. 12.

##### *Termini e modalità di presentazione della domanda agli enti locali*

1. Dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno i soggetti interessati a richiedere i contributi presentano la domanda agli enti locali indicati nel bando di cui all'art. 11, comma 1, con le modalità ivi previste.

2. Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili, comunemente entro il limite massimo di spesa di cui all'art. 10, comma 1.

#### Art. 13.

##### *Formazione della graduatoria*

1. Alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 1, per la presentazione delle domande, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti provvedono alla formazione ed approvazione della graduatoria redatta in base all'indicatore ISEE in ordine crescente.

2. La mancanza dell'indicatore ISEE non dà luogo all'esclusione della domanda ma all'inserimento della stessa in coda alla graduatoria.

3. Nel caso in cui siano beneficiarie dei finanziamenti una gestione associata tra enti locali o un'Unione, la graduatoria è formata a livello di gestione associata o di Unione per tutti i cittadini dei comuni ad esse partecipanti.

4. Per tutti i casi, a parità di indicatore ISEE, viene data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il richiedente con periodo di maggiore residenza nel comune singolo o in uno dei comuni facenti parte della gestione associata o dell'Unione di riferimento. Le domande utilmente collocate in graduatoria sono soddisfatte secondo l'ordine della medesima e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e dell'espletamento delle procedure per la concessione dei contributi, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concludono i procedimenti erogando il contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### CAPO IV

##### *NORME TRANSITORIE E FINALI*

#### Art. 14.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018:

a) le domande degli enti locali di cui all'art. 3, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

b) il riparto delle somme disponibili di cui all'art. 4, comma 1, è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

c) il direttore del Servizio competente con proprio decreto provvede entro trenta giorni dal riparto ad impegnare le somme spettanti dandone comunicazione a ciascun beneficiario ed entro il 28 febbraio 2019 alla relativa liquidazione;

d) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano il bando e la modulistica di cui all'art. 11, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera c);

e) i soggetti interessati a richiedere i contributi presentano la domanda agli enti locali ai sensi dell'art. 12, comma 1, dal giorno successivo all'emanazione del bando e fino al 30 novembre 2018 relativamente alle spese sostenute entro tale data;

f) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concludono i procedimenti ai sensi dell'art. 13, comma 5, entro il 31 maggio 2019 ed effettuano la rendicontazione di cui all'art. 5, comma 1, entro il 31 luglio 2019.

#### Art. 15.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

18R00351



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2018, n. 36.

**Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Introduzione di limitazioni all'attività edilizia per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico prima della data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 65/2014.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 23 luglio 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) ed, in particolare, gli articoli 113 e 114 nonché 230;

Visto l'accordo di copianificazione, sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana in data 11 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il Governo del territorio») pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in data 20 maggio 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 5 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, denominato «Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane»;

Considerato quanto segue:

1. In data 22 giugno 2018 è stato sottoscritto dal Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e dalla regione un atto di condivisione con cui si approva la posticipazione di un anno del termine di applicazione della norma transitoria prevista dall'allegato 5, comma 10, del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane).

2. È necessario inserire una disposizione transitoria nella l.r. n. 65/2014 che, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione, stabilisca il termine entro il quale sono approvati i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.

3. È necessario, altresì, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione, chiarire che sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, sino alla data stabilita dalla legge regionale per l'approvazione degli stessi, trovano applicazione le disposizioni transitorie stabilite dall'allegato 5, comma 10 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale.

4. È necessario colmare una lacuna normativa riscontrata nella disciplina transitoria di cui all'art. 230 della l.r. 65/2014 che detta disposizioni per i comuni che hanno avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del regolamento urbanistico alla data del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 65/2014, ma non hanno successivamente completato il procedimento di adozione o di approvazione del regolamento urbanistico.

5. È necessario applicare alle fattispecie indicate al punto 4 del presente preambolo le limitazioni all'attività edilizia, in analogia a quanto previsto per le altre casistiche del regime transitorio dalla l.r. 65/2014.

6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Coordinamento con l'articolo 239-bis della l.r. 65/2014. Modifiche all'art. 113 della l.r. 65/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 113 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), prima delle parole «All'interno dei» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 239-bis».


Art. 2.

*Termine per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Inserimento dell'articolo 239-bis nella l.r. 65/2014*

1. Dopo l'art. 239 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 239-bis (Termine per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane). — 1. I piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113, sono approvati entro la data del 5 giugno 2019.

2. Fino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 1, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'allegato 5, comma 10, della Disciplina del piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il Governo del territorio»).



## Art. 3.

*Inserimento di un termine finale in caso di mancata approvazione del regolamento urbanistico per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS prima del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Modifiche all'art. 230 della l.r. 65/2014.*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 230 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell'efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)*, *f)* ed *l)*, fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale.».

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 230 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Qualora il procedimento di VAS del regolamento urbanistico sia stato avviato ai sensi del comma 1, e il regolamento urbanistico non sia stato adottato alla data del 27 novembre 2019, scaduto tale termine non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)*, *f)* ed *l)*, fino a quando il comune non adotti il regolamento urbanistico medesimo, oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Qualora il regolamento urbanistico sia adottato entro il termine di cui al presente comma ma non sia approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell'efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato, trova applicazione il comma 1-*bis*.».

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 luglio 2018

*(Omissis)*

18R00330

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2018, n. 37.

**Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali nn. 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);



Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»);

Considerato quanto segue:

1. al fine di assicurare e garantire l'uniformità di applicazione dell'imposizione fiscale su tutto il territorio regionale, è opportuna l'eliminazione dell'intervento previsto dall'art. 1-bis, comma 2-*quinquies* 3, e comma 2-*decies*, della legge regionale n. 52/2006 relativo ai veicoli destinati ad uso privato in locazione senza conducente;

2. è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori materiali e ad alcuni adeguamenti formali a previgenti norme finanziarie su segnalazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

3. è necessaria l'assegnazione di un ulteriore contributo straordinario di euro 500.000,00 in favore del Consorzio Zona industriale apuana (ZIA) a fronte dell'incremento di costi volti a definire l'azione di risanamento della situazione finanziaria e di riequilibrio del bilancio dell'ente, nelle more del processo di riorganizzazione dell'ente stesso e in vista del suo prossimo scioglimento;

4. in relazione agli interventi per il progetto «Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese» (CREAF) di cui all'art. 19 della legge regionale n. 40/2017, è opportuna e necessaria la definizione dei contenuti dell'accordo di programma alla cui stipula è subordinata l'attivazione delle procedure fallimentari, prevedendo modalità con le quali comune e Provincia di Prato concorrono al completamento e tutela del progetto;

5. a seguito delle dimissioni del Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC) Firenze Sud, motivate dall'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dell'ATC per la grave situazione finanziaria creatasi a seguito del subentro nei rapporti giuridici facenti capo al soppresso ATC provinciale di Firenze, è stato nominato un commissario regionale. Per consentire al commissario regionale di provvedere alla regolare gestione dell'ATC, la Giunta regionale concede un'anticipazione finanziaria da restituire entro ventiquattro mesi;

6. è necessario stanziare la somma di 1.000.000,00 di euro al fine di indennizzare le imprese del settore vivaistico proprietarie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, distrutti o rimossi in esecuzione delle misure adottate contro il c.d. «tarlo asiatico» (*anoplophora chinensis*) un cui focolaio è stato individuato nel territorio del Comune di Pistoia;

7. in considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna e in particolare dell'Amiata è opportuno stanziare risorse finanziarie per euro 500.000,00 finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l'accessibilità turistica del territorio;

8. è necessario un intervento finanziario straordinario della regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2018 di detto carnevale;

9. è necessario un intervento finanziario straordinario della regione in favore della Fondazione festival Pucciniano a parziale copertura della spesa per la costruzione del teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini;

10. è necessario disciplinare la fase transitoria nelle more del processo di sdemanializzazione delle aree relative al canale Battagli nel Valdarno superiore garantendo la continuità per gli utilizzatori della risorsa idrica;

11. è opportuno prevedere che il Comune di Livorno possa utilizzare i 3,5 milioni di euro già erogati dalla Regione in attuazione dell'accordo di programma del 2010 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 93, e dell'accordo del 2012 per la realizzazione delle opere infrastrutturali ivi previste;

12. il trasferimento delle funzioni provinciali alla regione in materia di difesa del suolo, che ha comportato, tra l'altro, un ritardo nel transito delle pratiche relative agli invasi presso gli uffici regionali competenti, nonché la previsione nel d.p.g.r. 18/R/2010 di una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti, evidenziano la necessità di dettare un articolo che ampli il termine di scadenza previsto dal d.p.g.r. stesso, 12 luglio 2018, per la presentazione delle denunce di esistenza, anche a favore degli operatori del settore, prevedendo, pertanto, che la riapertura del termine decorra dal giorno successivo alla suddetta scadenza;

13. al fine di fare fronte al picco di attività di tipo tecnico amministrativo connesso all'acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in materia di realizzazione di opere pubbliche e di servizi per l'impiego a seguito del riassetto istituzionale, è opportuna l'adesione al consorzio Metis, che garantisce la flessibilità dei servizi tecnico amministrativi di supporto alle nuove funzioni regionali;


14. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Tassa automobilistica regionale. Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale n. 52/2006*

1. I commi 2-*quinquies* 3 e 2-*decies* dell'art. 1-bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), sono abrogati.



## Art. 2.

*Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all'art. 27-bis della legge regionale n. 3/2009*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 27-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) le parole: «l'annualità 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il quadriennio 2015-2018».

## Art. 3.

*Consorzio ZIA. Modifiche dell'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 32-septies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «700.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «1.200.000,00».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.».

## Art. 4.

*Recepimento degli accordi conseguenti al riordino delle funzioni provinciali. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16/2017*

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti al riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015), le parole: «Alla regolazione contabile dell'operazione di accollo del debito per il valore residuo di euro 634.529,83 si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 2017, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)» sono sostituite dalle seguenti: «Per la regolazione contabile dell'operazione di accollo del debito previsto all'allegato F (parte seconda) per il valore residuo di euro 634.529,83, si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di

quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2017 le parole: «in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 634.529,83» e le parole: «in aumento Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 634.529,83» sono soppresse.

## Art. 5.

*Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 40/2017*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (interventi normativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali nn. 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), sono aggiunte le seguenti parole: «Nei limiti di tale stanziamento è possibile il concorso della Regione, attraverso la società Sviluppo Toscana S.p.A., agli oneri di completamento per la messa in esercizio dell'investimento.».

2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2017 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e comune si impegnano a:

a) compartecipare agli oneri di manutenzione, completamento e ripristino di porzioni dell'immobile, anche assunte in locazione con opzione di futuro acquisto;

b) compartecipare alla gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni dall'entrata in esercizio del CREAM di cui al comma 1, sia in termini organizzativi, sia di collaborazione attiva nelle azioni di valorizzazione e promozione ai fini dell'insediamento di imprese e di organismi di ricerca, pubblici e privati.».

3. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2017 è abrogato.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2017 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per il concorso della Regione al finanziamento degli oneri di gestione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 120.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020.».



5. Dopo il comma 6-*bis* dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2017 è aggiunto il seguente:

«6-*ter*. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 6.

*Interventi indifferibili ed urgenti per gli eccezionali eventi meteorologici del settembre 2017. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 53/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti), dopo la parola: «37.000.000,00» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l'anno 2018».

Art. 7.

*Interventi indifferibili ed urgenti per gli eccezionali eventi meteorologici del settembre 2017. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 53/2017*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 53/2017 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui all'art. 1, pari a euro 37.000.000,00 per l'anno 2017 e euro 1.900.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte:

per euro 37.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017;

per euro 1.900.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.».

2. I commi 2 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 53/2017 sono abrogati.

Art. 8.

*Manutenzione dell'itinerario della via Francigena. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2017*

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) le parole: «Programma 02 “Politica regionale unitaria per il turismo”», sono sostituite dalle seguenti: «Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo».

Art. 9.

*Proroga graduatorie. Abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 77/2017*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 77/2017 è abrogato.

Art. 10.

*Anticipazione finanziaria all'ATC Firenze Sud*

1. Per fare fronte alle temporanee difficoltà finanziarie della gestione commissariale dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) Firenze Sud, la Giunta regionale concede un'anticipazione per un importo di 136.000,00 euro, definendo, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'erogazione del finanziamento e per il rimborso delle somme anticipate.

2. L'ATC Firenze Sud è tenuto, entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 136.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

4. Le maggiori entrate di cui al comma 2, previste per l'annualità 2020 per l'importo di euro 136.000,00, sono imputate alla tipologia di entrata 300 «Riscossione crediti di medio/lungo termine» del Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2020.


Art. 11.

*Indennizzi agli operatori a seguito delle misure di eradicazione degli organismi nocivi delle piante e dei prodotti vegetali*

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma complessiva di euro 1.000.000,00 al fine di indennizzare le imprese del settore vivaistico proprietarie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, distrutti o rimossi in esecuzione delle misure adottate contro gli organismi nocivi, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE, 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 882/2004 e (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.

2. L'indennizzo è concesso alle imprese richiedenti che siano state destinatarie di prescrizioni di misure fitosanitarie ufficiali emesse dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eradicare focolai di organismi nocivi alle piante nei seguenti casi, anche cumulabili:

a) per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;



b) per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'art. 16 della direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate a titolo di indennizzo a seguito di specifica istanza.

4. Gli importi erogati a titolo di indennizzo a valere sul bilancio regionale sono rendicontati alla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) n. 652/2014 per il loro rimborso con le modalità ed i limiti indicati dagli articoli 16, 17 e 18 dello stesso regolamento.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e il termine per la presentazione delle richieste di indennizzo.

6. Nel caso in cui le risorse di cui al comma 1 siano insufficienti a coprire il totale delle richieste ritenute ammissibili, i singoli indennizzi sono ridotti in misura pari alla percentuale di scostamento fra l'importo disponibile e quello degli indennizzi complessivamente ammessi.

7. All'onere di spesa, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

#### Art. 12.

*Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia e dell'Unione comuni montani Amiata Grossetana*

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 500.000,00 ai comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia e dell'Unione dei Comuni montani dell'Amiata Grossetana, per l'esecuzione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento dell'attrattiva turistica del territorio.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo, anche di programma, con i comuni interessati alla realizzazione delle opere.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

#### Art. 13.

*Contributo straordinario in favore della Fondazione carnevale di Viareggio*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo straordinario nella misura massima di euro 850.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2018.

2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2018 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 850.000,00 per l'anno 2018 con le risorse iscritte nella Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

#### Art. 14.

*Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 86/2014*


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano per l'anno 2018 un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 660.000,00 finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

2. Ai fini del comma 1, il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione Festival Pucciniano di cui all'art. 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2018.

3. Il contributo straordinario è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all'ammontare delle rate del debito in scadenza nell'anno 2018, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.

4. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «, in scadenza nel triennio considerato» sono soppresse.

5. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l'annualità 2018, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.



## Art. 15.

*Rimborso del Fondo di anticipazione del fondo dello spettacolo concesso nell'anno 2015 a favore della Fondazione orchestra regionale Toscana. Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 89/2016*

1. La Fondazione orchestra regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell'anticipazione della somma complessiva di euro 1.656.000,00, percepita nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo un piano di rateizzazione triennale articolato in ratei di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed euro 1.056.000,00 per l'annualità 2020.

2. L'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) è abrogato.

## Art. 16.

*Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli*

1. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione del canale Battagli, ai sensi dell'art. 829 del codice civile, finalizzato all'acquisizione della proprietà dello stesso da parte dei Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, la gestione del canale Battagli è affidata ai comuni medesimi che ne acquisiscono la custodia e, previo accordo tra i soggetti utilizzatori, richiedono alla struttura regionale competente le concessioni per l'utilizzazione della risorsa idrica e dell'utilizzo delle aree demaniali.

2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la relativa voltura catastale.

3. Dalla conclusione del procedimento di sdemanializzazione di cui al comma 1, la gestione delle altre concessioni in corso di validità relative alle medesime aree demaniali è trasferita ai comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, che provvederanno ad introitare i relativi canoni secondo i propri regolamenti di occupazione di suolo pubblico.

4. Fino alla conclusione del procedimento di rilascio delle concessioni di cui al comma 1, i comuni sono autorizzati a prelevare e distribuire ai soggetti utilizzatori la risorsa idrica e ad utilizzare le relative aree demaniali alle medesime condizioni definite nel disciplinare della concessione rilasciata all'Ente acque umbre toscane (EAUT). Le concessioni rilasciate decorrono dal 1° luglio 2018.

5. Per la gestione del canale Battagli e delle concessioni di cui al comma 1, i Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno possono avvalersi del consorzio di bonifica. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.

## Art. 17.

*Opere infrastrutturali per la viabilità locale nel Comune di Livorno*

1. Le risorse regionali già liquidate al Comune di Livorno in attuazione dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 93, fino all'importo massimo di euro 3.500.000,00, sono utilizzate quale contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali sulla viabilità locale, di competenza esclusiva del comune medesimo, relative alla modifica della rotonda di raccordo tra lo svincolo di uscita dalla variante Aurelia e via di Montenero e alla riqualificazione della viabilità adiacente, previste all'art. 4 dell'accordo medesimo.

2. Il Comune di Livorno trasmette alla Regione Toscana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i progetti esecutivi delle opere stradali di cui al comma 1, con specifica indicazione di quelle da realizzare a valere sulle risorse regionali del medesimo comma 1, comprensivi di quadri economici di progetto e cronoprogrammi.

3. Il Comune di Livorno invia alla Regione Toscana il collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate, entro dodici mesi dalla data della fine dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, certificandone la specifica attribuzione alle opere di cui al comma 1.

4. Le risorse regionali di cui al comma 1 non rendicontabili sono restituite dal Comune di Livorno alla Regione Toscana entro dodici mesi dall'invio della documentazione di cui al comma 3.

5. Le risorse regionali di cui al comma 1, non liquidate dal Comune di Livorno entro il 31 dicembre 2022, sono comunque restituite alla Regione Toscana entro l'esercizio successivo.

## Art. 18.

*Denuncia di esistenza*

1. A decorrere dal 13 luglio 2018 e fino al 31 luglio 2019 è riaperto il termine per la presentazione della denuncia di esistenza di cui all'art. 16, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»).


## Art. 19.

*Adesione della Regione al Consorzio Metis*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 51 dello statuto, aderisce al consorzio denominato «Metis», con sede in Pisa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'adesione al consorzio.

3. La partecipazione al consorzio è regolata dalle disposizioni del capo II della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto pri-



vato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e i diritti inerenti alla qualità di consorziato sono esercitati in conformità a quanto disposto all'art. 13 della medesima legge regionale n. 20/2008.

4. La Regione partecipa al fondo consortile mediante un conferimento iniziale pari a euro 9.000,00.

5. La Regione versa al consorzio un contributo annuale il cui importo è determinato sulla base delle determinazioni dell'assemblea consortile.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4 è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 9.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie», del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

7. All'onere di spesa di cui al comma 5, stimato in euro 8.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 02 «Segreteria generale», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2018-2020.

8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 luglio 2018

ROSSI

*(Omissis).*

18R00331

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2018, n. 38.

**Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Prima variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);


Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e in conto capitale intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 79/2017 da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



Approva  
la presente legge:

*Capo I*  
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa  
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020*

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Entrata) e nell'allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2018	Pluriennale 2019	Pluriennale 2020
Entrata	0,00	+629.379,94	+629.379,94	-4.535.953,94	-3.208.056,94
Spesa	0,00	+629.379,94	+629.379,94	-4.535.953,94	-3.208.056,94

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per gli anni 2018 - 2020*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - Spesa».

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N. 79


(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020)

Art. 3.

*Autorizzazione all'indebitamento.  
Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 79/2017*

1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - *Autorizzazione all'indebitamento* — 1. Nel triennio 2018-2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 153.913.838,18, di cui euro 53.673.619,70 nel 2018, euro 51.201.209,92 nel 2019 ed euro 49.039.008,56 nel 2020 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2019 e 2020, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 "Debito Pubblico".

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2020, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'allegato D della legge regionale n. 79/2017*

1. L'allegato D della legge regionale n. 79/2017, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F (Limiti di indebitamento regioni).

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'allegato 3 della legge regionale n. 79/2017*

1. L'allegato 3 della legge regionale n. 79/2017, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 luglio 2018

(Omissis).

18R00332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 39/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l'art. 216;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;

Visti gli esiti della procedura di concertazione istituzionale e generale esperite in sede congiunta in data 14 marzo 2018;


Visto l'ulteriore parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 10 maggio 2018;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 21 maggio 2018, di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale, nella seduta del 14 giugno 2018, con osservazioni;

Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime;



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 18 giugno 2018, con osservazioni;

Ritenuto di accogliere le raccomandazioni contenute nel sopra citato parere del Consiglio delle autonomie locali e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2018, n. 759;

Considerato quanto segue:

1) in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sancita in data 20 ottobre 2016 (da ora in poi, indicata come «Intesa del 20 ottobre 2016») si è proceduto al recepimento del quadro delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;

2) in conseguenza del recepimento dell'Intesa del 20 ottobre 2016, e in attuazione dell'art. 216 della legge regionale n. 65/2014, è necessario procedere ad una revisione dei parametri e delle definizioni contenute nel regolamento emanato con il d.p.g.r. 64/R/2013 ed alla conseguente approvazione di un nuovo regolamento in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio;

3) è opportuno includere nel nuovo regolamento, oltre alle definizioni uniformi contenute nell'Intesa del 20 ottobre 2016, riportate nell'Allegato 1 del regolamento, anche le ulteriori specificazioni tecnico-applicative già vigenti a livello regionale ai sensi del regolamento 64/R/2013, ma non presenti nell'Intesa, da riportare nell'Allegato 2 del regolamento;

4) è opportuno fornire indicazioni di raffronto con i corrispondenti parametri e definizioni contenuti nel regolamento emanato con il d.p.g.r. 64/R/2013 negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento, al fine di agevolare la consultazione delle stesse unitamente alla relativa disciplina di dettaglio, finalizzata a garantire una applicazione corretta ed uniforme su tutto il territorio regionale;

5) è opportuno mantenere e fare salva nell'art. 66 del presente regolamento la definizione di «superficie utile lorda» (Sul) contenuta nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

6) è necessario stabilire che i comuni provvedano all'adeguamento dei regolamenti edilizi entro il termine di centottanta giorni previsto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dall'Intesa del 20 ottobre 2016;

7) vista la complessità degli adempimenti richiesti ai comuni per l'adeguamento dei regolamenti edilizi ai contenuti dell'Intesa e del presente regolamento e la necessità di una adeguata diffusione degli stessi, è opportuno prevedere che l'entrata in vigore del regolamento

stesso avvenga il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

8) è necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art. 216, comma 3 della legge regionale n. 65/2014 che stabilisce che i comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del presente regolamento entro i termini e con le modalità previste dal medesimo;

9) è opportuno consentire ai comuni l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al presente regolamento al momento dell'approvazione degli stessi in attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014;

10) ai sensi di quanto sancito dall'art. 2, comma 4 della citata Intesa del 20 ottobre 2016, è necessario precisare che «il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente, ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente Intesa»;

Si approva il presente regolamento:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.


#### *Oggetto del regolamento Ambito di applicazione*

1. In attuazione dell'art. 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il presente regolamento definisce una specifica disciplina normativa delle definizioni uniformi di cui all'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza unificata (da ora in poi, indicata come «Intesa del 20 ottobre 2016»), recepite con la deliberazione di Giunta regionale n. 524 del 21 maggio 2018.

3. L'allegato 1 del presente regolamento riporta le definizioni uniformi stabilite dall'Intesa del 20 ottobre 2016, unitamente alle indicazioni di raffronto con i parametri e le definizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale dell'11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio).

4. L'allegato 2 del presente regolamento contiene specificazioni tecnico-applicative, ulteriori e diverse dalle definizioni stabilite dall'Intesa del 20 ottobre 2016, da utilizzarsi come riferimento negli interventi urbanistico-edilizi, unitamente alle indicazioni di raffronto con le corrispondenti voci già contenute nell'allegato A di cui al regolamento 64/R/2013.



5. Il presente regolamento stabilisce, altresì, i tempi e le modalità per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

## Capo II

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

#### Art. 2.

##### *Indice insediativo residenziale* (voce n. 43 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 43 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «indice insediativo residenziale» (IR) il parametro che esprime il quantitativo di superficie edificabile (o edificata) (SE), oppure di volume edificabile (o edificato) (VE), convenzionalmente attribuito dagli strumenti comunali di pianificazione territoriale o urbanistica a ciascun abitante insediato o insediabile, nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali.

2. In sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, e relative varianti, il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR), costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle norme statali e regionali.

3. Per standard urbanistici, ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

#### Art. 3.

##### *Superficie territoriale* (voce n. 1 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie territoriale» (ST) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano attuativo o di un progetto convenzionato comunque denominato. Comprende la superficie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

2. La misura e l'ubicazione delle superfici fondiarie (SF), destinate agli interventi privati, e delle aree per dotazioni territoriali (DT) che compongono la superficie territoriale (ST) è definita dagli strumenti urbanistici comunali, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo, o del progetto unitario convenzionato o della convenzione riferita agli interventi di cui all'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

#### Art. 4.

##### *Superficie fondiaria* (voce n. 2 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 2 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie fondiaria» (SF) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio privato. È costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

2. La superficie fondiaria (SF) comprende l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi, nonché eventuali lotti ad uso privato ancorché privi di capacità edificatoria.

3. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono stabilire la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali interrati o prevalentemente interrati come definiti dagli articoli 54 e 55, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (SF) del lotto urbanistico di riferimento. Nel computo di tale proporzione sono compresi tutti i manufatti interrati o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini, fatta eccezione per scale esterne e rampe a cielo libero.

#### Art. 5.

##### *Dotazioni territoriali* (voce n. 6 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 6 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definiscono «dotazioni territoriali» (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dallo strumento comunale di pianificazione urbanistica.


2. Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto della superficie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della superficie territoriale (ST) destinata dallo strumento urbanistico comunale alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private.

#### Art. 6.

##### *Indice di edificabilità territoriale* (voce n. 3 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 3 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «indice di edificabilità territoriale» (IT) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) (VE) su una determinata superficie territoriale (ST), comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di edificabilità territoriale (IT) si esprime in metri quadrati di superficie edificabile (o edificata) (SE) o in metri cubi di volume edificabile (o edificato) (VE) per ogni metro quadrato di superficie territoriale (ST).



## Art. 7.

*Indice di edificabilità fondiaria*  
(voce n. 4 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 4 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «indice di edificabilità fondiaria» (IF) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) (VE) su una determinata superficie fondiaria (SF), comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si esprime in metri quadri di superficie edificabile (o edificata) (SE) o in metri cubi di volume edificabile (o edificato) (VE) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (SF).

## Art. 8.

*Superficie totale*  
(voce n. 12 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 12 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie totale» (STot) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

2. Nel computo della superficie totale (STot) sono compresi gli elementi verticali esterni (quali pareti o delimitazioni perimetrali, pilastri, setti portanti), eventuali bow-window, ballatoi chiusi, spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, portici o porticati, nonché elementi edilizi praticabili aperti comunque denominati posti in aggetto all'edificio.

3. Non concorrono al calcolo della superficie totale (STot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

## Art. 9.

*Superficie lorda*  
(voce n. 13 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 13 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie lorda» (SL) la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie (SA).

2. La superficie lorda (SL) corrisponde alla superficie totale (STot) misurata al netto delle superfici accessorie (SA) ( $SL = STot - SA$ ).

## Art. 10.

*Superficie edificabile (o edificata)*  
(voce n. 44 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 44 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie edificabile (o edificata)» (SE) la porzione della superficie totale (STot) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali.

2. La superficie edificabile comprende:

a) la somma delle superfici utili (SU) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

b) la somma delle superfici accessorie (SA) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, con esclusivo riferimento alle porzioni nel seguito specificate:


b.1) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali scale è computata una sola volta con esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;

b.2) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti;

b.3) le logge o loggiati e i portici o porticati ad uso esclusivo di singole unità immobiliari con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;

b.4) i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aventi altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti per i locali agibili costituenti superficie utile (SU), ivi comprese le porzioni di piani o locali sottotetto con le stesse caratteristiche; sono comunque esclusi gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;

b.5) i locali o spazi accessori chiusi comunque denominati ricavati delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori aperti ad uso privato quali una loggia, una terrazza, un balcone, un portico, una tettoia direttamente accessibile da un'unità immobiliare, fatta eccezione per le serre solari;



b.6) i locali o spazi accessori ricavati tamponando in tutto o in parte una tettoia libera su tutti i lati o comunque non direttamente accessibile da un'unità immobiliare;

b.7) all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti comunali di pianificazione: le autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, comprensive dei relativi spazi di manovra, fatta eccezione per le sole autorimesse interrato o prevalentemente interrate e relativi spazi di manovra purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. La disciplina comunale può dettare soglie dimensionali massime ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE);

b.8) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna:

b.8.1) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra;

b.8.2) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza;

b.8.3) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, aventi i requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;

b.9) le cantine, nonché in generale i locali interrati o prevalentemente interrati, con altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché privi di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;

b.10) all'esterno degli ambiti dichiarati a pericolosità geologica o idraulica elevata: i ripostigli pertinenziali collocati in tutto o in prevalenza al di sopra della quota del piano di campagna, e i relativi corridoi di servizio, ancorché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone.

b.11) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove provviste di copertura o delimitate da tamponamenti perimetrali, fatta eccezione per quelle destinate al superamento di un solo piano di dislivello.

3. Sono comunque escluse dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE):

a) tutte le superfici accessorie (SA) diverse da quelle sopra elencate, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre;

b) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Sono in ogni caso esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile:


c.1) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;

c.2) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;

c.3) le serre solari, come definite nell'art. 57;

d) tutte le superfici escluse dal computo sia della superficie utile (SU) sia della superficie accessoria (SA), secondo quanto specificato agli articoli 12 e 13.

4. La superficie edificabile (o edificata) (SE) costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR). Concorrendo alla determinazione del volume edificabile (o edificato) (VE), la superficie edificabile (o edificata) (SE) incide altresì sul calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014.



## Art. 11.

*Superficie calpestabile*  
(voce n. 17 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 17 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie calpestabile» (SCal) la superficie netta di pavimento di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) ( $SCal = SU + SA$ ).

## Art. 12.

*Superficie utile*  
(voce n. 14 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 14 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie utile» (SU), nel rispetto della definizione di «superficie utile abitabile» (Su) di cui all'art. 3 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

2. La superficie utile (SU) costituisce porzione della superficie calpestabile (SCal) di pavimento dell'edificio, comprendente i locali agibili di abitazione o di lavoro, con relativi servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli.

3. Sono comunque escluse dal computo della superficie utile (SU) le superfici di pavimento riferite a:

a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;

b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;

c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;

d) volumi tecnici;

e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014.

4. La superficie utile (SU) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.

## Art. 13.

*Superficie accessoria*  
(voce n. 15 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 15 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie accessoria» (SA), nel rispetto della definizione di «superficie non residenziale destinata a servizi e accessori» (Snr) di cui all'art. 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso delle unità immobiliari in esso presenti, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

2. La superficie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta la superficie utile (SU) ( $SA = SCal - SU$ ).

3. Nel computo della superficie accessoria (SA) di una unità immobiliare sono compresi:

a) spazi aperti di uso esclusivo quali logge, portici, balconi, terrazze;

b) verande prive dei requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU);

c) vani o locali sottotetto accessibili e praticabili, per la sola porzione con altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione di quelli che presentano i requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU);

d) cantine, soffitte, ripostigli pertinenziali, ed altri locali accessori consimili;

e) vani scala interni, computati una sola volta con riferimento al piano agibile più basso. La superficie accessoria (SA) di tali vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;

f) vani ascensore interni, computati una sola volta in proiezione orizzontale sul piano agibile più basso tra quelli serviti;

g) autorimesse singole pertinenziali;

h) tettoie pertinenziali;

i) serre solari.

4. Nel computo della superficie accessoria (SA) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi condominiali, di uso comune, o asserviti ad uso pubblico, quali:

a) autorimesse collettive e altri spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

b) androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi o corridoi interni di distribuzione, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici consimili;

d) portici o porticati, gallerie pedonali e altri spazi coperti consimili ad uso comune o asserviti ad uso pubblico.


5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie accessoria (SA):

a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;

b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;

c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;

d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 4, lettera c);



e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014.

6. La superficie accessoria (SA) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.

#### Art. 14.

##### *Superficie complessiva* (voce n. 16 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 16 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie complessiva» (SCom), nel rispetto della definizione di «superficie complessiva» (Sc) di cui all'art. 2 del d.m.l.p.p. 10 maggio 1977, n. 801, la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SCom = SU + 60\% SA$ ).

2. La superficie complessiva (SCom), espressa in metri quadrati, costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.

#### Art. 15.

##### *Superficie coperta* (voce n. 8 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 8 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie coperta» (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.

2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (SC) le logge o loggiati, i portici o porticati, nonché tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline e simili, aventi aggetto superiore a ml 1,50 rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio.

3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (SC):

a) i balconi, i ballatoi, gli sporti di gronda, le pensiline a sbalzo e gli elementi edilizi consimili aventi aggetto dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio non superiore a ml 1,50;

b) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;

c) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;

d) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014.

4. Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta (SC), quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.

5. Non determina incremento di superficie coperta (SC) l'eventuale installazione sui balconi di superfici vetrate o elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di verande o di serre solari.

6. Gli ingombri planimetrici sul terreno delle scale di cui al comma 3, lettere b) e c), rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali.

#### Art. 16.

##### *Indice di copertura* (voce n. 11 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 11 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «indice di copertura» (IC) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (SC) massima ammissibile e la superficie fondiaria (SF).

#### Art. 17.

##### *Altezza del fronte* (voce n. 27 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 27 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «altezza del fronte» (HF) l'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio delimitata:


all'estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto;

all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

2. All'estremità superiore, in caso di copertura inclinata a struttura composta, la linea di intradosso da prendere a riferimento per il calcolo dell'altezza del fronte (HF) è rappresentata dalla quota di imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, dalla quota di imposta della struttura continua.

3. Gli strumenti urbanistici comunali possono dettare una disciplina di dettaglio in merito alla quota da assumere a riferimento all'estremità inferiore per la misurazione dell'altezza del fronte (HF) in funzione dell'orografia, della morfologia e dell'idrografia del proprio territorio, o comunque nel caso in cui la quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto sia diversa dalla quota del piano di campagna naturale o originario.

4. In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata la disciplina comunale può indicare come linea di riferimento in basso per il computo dell'altezza del fronte (HF) una quota sopraelevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.



5. All'estremità superiore sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al profilo perimetrale esterno del fronte principale, laddove emergenti dal profilo della copertura.

6. Fatte salve diverse specifiche disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, non si considerano ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF):

a) le porzioni di prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario, per la parte sottostante il piano di campagna stesso;

b) i parapetti continui non strutturali posti a delimitare coperture piane praticabili;

c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.

7. Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.

8. Sono esclusi dal computo dell'altezza del fronte (HF) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

#### Art. 18.

##### *Altezza dell'edificio* (voce n. 28 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 28 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «altezza dell'edificio» (HMax) l'altezza massima tra quelle dei vari fronti.

#### Art. 19.

##### *Altezza utile* (voce n. 29 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 29 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «altezza utile» (HU) l'altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emergenti appartenenti all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

2. Ai fini della determinazione dell'altezza utile (HU) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. Tali elementi rilevano invece ai fini della verifica delle altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro.

3. Non rileva ai fini del computo dell'altezza utile (HU) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.

4. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, la media ponderata delle altezze rilevate, o previste dal progetto, è determinata prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione.

#### Art. 20.

##### *Altezza lorda* (voce n. 26 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 26 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «altezza lorda» (HL) la differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza dal piano finito di calpestio fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

#### Art. 21.


##### *Numero dei piani* (voce n. 25 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 25 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «numero dei piani» (NP) il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

2. Sono compresi nel computo del numero dei piani (NP) gli attici e i piani agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, comunque configurata, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie lorda (SL).

3. Sono esclusi dal computo del numero dei piani (NP) i livelli dell'edificio nei quali sono presenti esclusivamente spazi o locali costituenti superficie accessoria (SA).

4. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono dettare specifiche disposizioni al fine di limitare il numero di piani dell'edificio, in riferimento alla porzione fuori terra dello stesso.



## Art. 22.

*Volume totale o volumetria complessiva*  
(voce n. 19 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 19 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «volume totale o volumetria complessiva» (VTot) il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (STot) di ciascun piano per la relativa altezza lorda (HL).

2. Ai fini del calcolo del volume totale (Vtot) non sono computate le superfici di terrazze o elementi edilizi aperti praticabili posti in aggetto all'edificio. Concorrono invece al calcolo del volume totale le verande, come definite nell'art. 62.

3. Non concorrono al calcolo del volume totale (Vtot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

4. Ai fini del calcolo del volume totale (VTot) si considera, per l'ultimo piano dell'edificio, l'altezza che intercorre tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della copertura, comunque configurata.

5. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono prescrivere soglie dimensionali massime di volume totale per la porzione non interrata dell'edificio.

## Art. 23.

*Volume edificabile (o edificato)*  
(voce n. 45 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 45 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «volume edificabile (o edificato)» (VE) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei singoli piani dell'edificio per l'altezza utile (HU) di ciascun piano o locale.

2. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini del calcolo del volume edificabile (o edificato) (VE) si considera solo la media ponderale delle altezze pari o superiori a ml 1,80, al netto di eventuali abbaini, corrispondenti alle porzioni costituenti superficie edificabile (o edificata) (SE) ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b.4).

3. Nel computo del volume edificabile (o edificato) (VE) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vanno dettratti i volumi già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.

4. All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume edificabile (o edificato) (VE)

l'eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.

5. Sono esclusi dal computo del volume edificabile (o edificato) (VE) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

6. La disciplina comunale può consentire, anche in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) (VE) stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell'altezza utile (HU) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.

7. Il volume edificabile (o edificato) (VE) costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR). Il volume edificabile (o edificato) (VE) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014.

## Art. 24.

*Volume virtuale*  
(voce n. 46 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 46 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «volume virtuale» (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell'edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'unità immobiliare per la relativa altezza virtuale.

2. Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume:

a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale è calcolato con riferimento all'intero edificio;

b) la superficie edificabile (o edificata) (SE) se il volume virtuale è calcolato con riferimento alla singola unità immobiliare.

3. L'altezza virtuale rappresenta la misura convenzionale di altezza dell'edificio o dell'unità immobiliare fissata nella misura di:

a) ml 3,50 per le seguenti categorie funzionali: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014 o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;

b) ml 3,00 per le altre categorie funzionali e per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina o dagli strumenti di cui alla lettera a).



4. Per edifici con pluralità di funzioni l'altezza virtuale dell'edificio è individuata con riferimento alla categoria funzionale o destinazione d'uso prevalente.

5. Ai fini del computo del volume virtuale dell'edificio si assume come altezza di riferimento la minore tra l'altezza virtuale dell'edificio come definita nel comma 3 e l'altezza dell'edificio (HMax) medesimo.

6. Il volume virtuale dell'edificio può essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi comportanti demolizione e ricostruzione, parziale o totale, oppure di interventi di ristrutturazione urbanistica.

7. Il volume virtuale dell'unità immobiliare può essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento:

a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività e destinazioni d'uso ad essi assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014, limitatamente ai casi in cui l'altezza virtuale risulti inferiore all'altezza utile (HU). A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita;

b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014, limitatamente a specifiche fattispecie, categorie funzionali o destinazioni d'uso individuate dal comune per le quali l'utilizzo del volume edificabile (o edificato) (VE) come parametro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall'intervento o dal mutamento della destinazione d'uso.

#### Art. 25.

##### *Superficie permeabile* (voce n. 9 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 9 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie permeabile» (SP) la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

2. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massiciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all'acqua, a condizione che:

a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;

b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

#### Art. 26.

##### *Indice di permeabilità* (voce n. 10 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 10 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «indice di permeabilità» (IPT/IPF) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST) (indice di permeabilità territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilità fondiaria).

2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati, nonché negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (SC), è garantito il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (SF).

3. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità fondiaria di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea, ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile (SP) oppure ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.

4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile (SP) non reperito;

b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno;

c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

#### Capo III

##### DEFINIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI

#### Art. 27.


##### *Complesso edilizio* (voce n. 1 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «complesso edilizio» un insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale.

#### Art. 28.

##### *Edificio (o fabbricato)* (voce n. 32 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 32 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «edificio (o fabbricato)» una costruzione stabile, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre co-



struzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

#### Art. 29.

##### *Edificio unifamiliare* (voce n. 33 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 33 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «edificio unifamiliare» un edificio costituito da un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

2. Ai fini dell'esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di cui all'art. 188, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, gli edifici unifamiliari aventi superficie complessiva (SCom) pari o inferiore a mq 105, e che mantengano la loro indipendenza strutturale e funzionale anche nella configurazione modificata dall'intervento edilizio.

#### Art. 30.

##### *Unità immobiliare* (voce n. 2 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «unità immobiliare» un insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.

2. Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.

#### Art. 31.

##### *Organismo edilizio* (voce n. 3 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «organismo edilizio» l'unità immobiliare, o l'edificio, oppure il complesso edilizio, interessato dall'intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d'uso.

#### Art. 32.

##### *Pertinenza* (voce n. 34 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 34 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «pertinenza» un'opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

#### Art. 33.

##### *Involucro edilizio* (voce n. 4 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «involucro edilizio» la figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio o manufatto edilizio, comprese eventuali porzioni interrato, di qualsiasi destinazione e consistenza.

2. L'involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.

3. Non concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio dell'edificio:

a) le logge o loggiati, i portici o porticati, gli spazi praticabili aperti in genere;

b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate;

c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a parti di esso;

d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;


e) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;

f) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

#### Art. 34.

##### *Sagoma* (voce n. 18 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 18 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «sagoma» la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50.



2. La sagoma è delimitata: nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata; nelle parti laterali dal profilo perimetrale esterno fuori terra dell'edificio o manufatto edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto pari o inferiore a ml 1,50; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio o manufatto.

3. Non concorrono alla determinazione della sagoma:

a) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio - e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe;

b) gli elementi edilizi aperti comunque denominati - quali ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, sporti di gronda, pensiline ed altre coperture a sbalzo - il cui aggetto, misurato dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali, al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, risulti pari o inferiore a ml 1,50;

c) le tettoie o le scale esterne di sicurezza poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotopologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta;

d) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotopologico o strutturale;

e) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

4. Non costituiscono modifiche della sagoma:

le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell'edificio o manufatto rispetto all'area di sedime assentita;

la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi aperti già compresi nella sagoma dell'edificio, quali una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare che sia parte integrante del fabbricato principale dal punto di vista strutturale o morfotopologico.

## Art. 35.

### *Lotto urbanistico di riferimento* (voce n. 5 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «lotto urbanistico di riferimento» la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.

2. Il lotto urbanistico di riferimento comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo.

3. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali:

a) la destinazione dei suoli definita dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;

b) per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (SF) originariamente presa a riferimento per l'edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;

c) per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.

## Art. 36.

### *Sedime* (voce n. 7 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 7 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «sedime» l'impronta a terra dell'edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

2. L'area di sedime dell'edificio o manufatto edilizio è delimitata dal perimetro della sagoma del primo piano fuori terra, ossia dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di spazi praticabili aperti quali portici o porticati.

3. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:

a) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne conseguito attraverso l'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;

b) gli elementi edilizi, quali tettoie, volumi tecnici o scale esterne di sicurezza, posti in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonomi dal punto di vista morfotopologico o strutturale, e come tali aventi sagoma distinta.



## Art. 37.

*Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale*  
(voce n. 6 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale» i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali.

2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale è definita dall'art. 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.

## Art. 38.

*Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione*  
(voce n. 7 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione» i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di altre attività ad essi assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014.

2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione è definita ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento di attuazione, con riferimento alle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali, oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.

## Art. 39.

*Dotazioni di parcheggio pubblico*  
(voce n. 8 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «dotazioni di parcheggio pubblico» i quantitativi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure, salva diversa disposizione dei medesimi, in sede di formazione dei piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti.

2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio pubblico è definita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della forma-

zione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.

## Art. 40.

*Distanze*  
(voce n. 30 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 30 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «distanza» la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

2. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici.

## Art. 41.

*Carico urbanistico*  
(voce n. 5 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 5 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «carico urbanistico» il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

2. Si determina sempre un incremento del carico urbanistico nei seguenti casi:


a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;

b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d'uso;

c) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile (SU) degli organismi edilizi;

d) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;

e) incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.



*Capo IV*

## ELEMENTI COSTITUTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONI

## Art. 42.

*Abbaino*

(voce n. 9 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «abbaino» un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.

2. Le aperture collocate nell'abbaino possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.

3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.

## Art. 43.

*Balcone*

(voce n. 35 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 35 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «balcone» un elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

2. Il balcone si configura come elemento edilizio privo di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.

3. Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne, il balcone concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

## Art. 44.

*Ballatoio*

(voce n. 36 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 36 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «ballatoio» un elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione dell'accesso a più unità immobiliari, munito di ringhiera o parapetto.

2. Il ballatoio può essere compreso entro il filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio o posto in aggetto alle medesime. Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, ancorché configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto, il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

3. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre alla determinazione dell'involucro edilizio.

## Art. 45.

*Bow-window*

(voce n. 10 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «bow-window» la porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio.

## Art. 46.

*Cantine (o scantinati)*

(voce n. 11 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «cantine (o scantinati)» i locali accessori, interrati o prevalentemente interrati, come definiti dagli articoli 54 e 55, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.

## Art. 47.

*Copertura*

(voce n. 12 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «copertura» la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche ulteriori elementi di finitura eventualmente interposti tra i medesimi quali gli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione.

2. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.


## Art. 48.

*Intercapedini*

(voce n. 13 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «intercapedini» gli spazi variamente configurati - delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti - aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti, la cui accessibilità è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione.

2. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali, ad esempio, scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili.



## Art. 49.

*Intradosso*  
(voce n. 14 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «intradosso» il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80.

2. Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.

## Art. 50.

*Loggia/loggiato*  
(voce n. 37 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 37 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «loggia/loggiato» un elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte lungo il perimetro esterno dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

2. Le logge o loggiati possono essere intervallati da pilastri o colonne.

3. Le logge o loggiati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.

## Art. 51.

*Parti condominiali o di uso comune*  
(voce n. 15 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «parti condominiali o di uso comune» i locali o gli spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari quali, ad esempio, portici o porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.

## Art. 52.

*Pensilina*  
(voce n. 38 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 38 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «pensilina» un elemento edilizio accessorio di copertura posto in aggetto alle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

## Art. 53.

*Piano o locale fuori terra*  
(voce n. 20 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 20 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «piano o locale fuori terra» un piano o locale dell'edificio il cui livello di cal-

pestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

## Art. 54.

*Piano o locale seminterrato*  
(voce n. 21 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 21 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «piano o locale seminterrato» un piano o locale di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio e il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova ad una quota superiore rispetto al terreno, al marciapiede o alla pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

2. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati il cui volume totale (VTot), misurato al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocato al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

## Art. 55.

*Piano o locale interrato*  
(voce n. 22 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 22 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «piano o locale interrato» un piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

2. Ai fini della individuazione dei piani o locali interrati, non rileva la presenza puntuale di manufatti quali scale esterne o rampe aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l'accesso a tali piani o locali.

3. In caso di manufatti isolati, oppure di locali in tutto o in parte esterni all'area di sedime dell'edificio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio medesimo.


## Art. 56.

*Portico/porticato*  
(voce n. 39 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 39 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «portico/porticato» un elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni.

2. Il portico o porticato può costituire talora spazio condominiale o di uso comune, oppure pubblico o asservito ad uso pubblico.

3. Non fanno parte del portico o porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi.



4. Il portico o porticato, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

Art. 57.

*Serra solare*  
(voce n. 16 dell'Allegato 2)

1. Ai fini del presente regolamento si definisce «serra solare» un elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare.

2. La serra solare deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande. Essa non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazione artificiale.

3. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all'irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.

4. La serra solare concorre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio.

Art. 58.

*Soppalco*  
(voce n. 24 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 24 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «soppalco» una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso di idonea altezza, avente almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.

2. Con la realizzazione del soppalco viene a determinarsi, secondo i casi, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile (SU), oppure di superficie accessoria (SA).

Art. 59.

*Sottotetto*  
(voce n. 23 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 23 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «sottotetto» lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

2. Il sottotetto è utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti.

3. Gli spazi sottotetto non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini.

Art. 60.

*Terrazza*  
(voce n. 40 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 40 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «terrazza» un elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni di un'unità immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune.

2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca.

Art. 61.

*Tettoia*  
(voce n. 41 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 41 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «tettoia» un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

2. La tettoia deve essere totalmente o prevalentemente priva di tamponamenti esterni.

3. La tettoia può essere:

a) libera su tutti i lati;

b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto.

4. La tettoia di cui al comma 3 lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico o strutturale, costituisce fattispecie distinta dal portico (o porticato). La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.

Art. 62.

*Veranda*  
(voce n. 42 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 42 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «veranda» un locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

2. La veranda può essere ricavata delimitando, in tutto o in parte, spazi accessori ad uso privato (quali una loggia, un portico, un balcone, una terrazza, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare), oppure realizzando *ex novo* spazi aventi le medesime caratteristiche.



3. L'installazione di superfici vetrate o elementi trasparenti per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell'involucro edilizio. Tale installazione rileva ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio nei soli casi in cui la veranda non sia ricavata delimitando in tutto o in parte spazi aperti già compresi nella sagoma del medesimo (ad esempio una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50).

#### Art. 63.

##### *Volume tecnico* (voce n. 31 dell'Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 31 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definiscono «volumi tecnici» i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell'edificio o dell'unità immobiliare (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

2. I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotopologiche che ne attestano in modo inequivocabile l'utilizzo, e possono essere sia esterni che interni all'involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, oppure posti al di sopra della copertura dell'edificio. Essi devono avere dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l'alloggiamento e la manutenzione delle apparecchiature, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza.

3. Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici vani, spazi e manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici.

4. Concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio di riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotopologico o strutturale.

#### Capo V

##### ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI E DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 64.

##### *Tempi e modalità per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali*

1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi ai parametri e alle definizioni di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento, nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 524, entro il termine di centottanta giorni che decorrono dalla data dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento trovano diretta applicazione, sostituendo i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi e prevalendo sulle disposizioni dei regolamenti edilizi stessi con essi incompatibili.

#### Art. 65.

##### *Tempi e modalità per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica*

1. Il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, continuano ad applicarsi fino all'adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 65/2014, secondo quanto indicato ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le definizioni e i parametri contenuti nel presente regolamento si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e loro varianti generali, adottati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 66, comma 1, lettera b).

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, già adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere adeguati in fase di approvazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 66, comma 1, lettera b).

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora non si proceda all'adeguamento in fase di approvazione ai sensi del medesimo comma, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, sono adeguati mediante apposita variante da adottare entro due anni dalla data di acquisto di efficacia dello strumento.

Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni comunali con essi incompatibili.

5. I piani strutturali già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 65/2014 sono adeguati mediante apposita variante contestualmente al procedimento di adozione e approvazione del piano operativo.


#### Art. 66.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente regolamento non si applica:

a) alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diverse da quelle generali;

b) ai piani attuativi e ai progetti unitari convenzionati, nonché alle relative varianti, approvati prima dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento;



c) alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA, nonché alle relative varianti in corso d'opera di cui all'art. 143 della legge regionale n. 65/2014, e alle comunicazioni di inizio lavori che siano già state presentate al momento dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento.

2. Resta ferma la definizione di «superficie utile lorda» contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) limitatamente agli interventi posti in essere in forza della medesima.

Art. 67.

*Abrogazioni*

1. Il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio), è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 68.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2018

ROSSI


(*Omissis*).

18R00325


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-004) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 1 2 6 \*

€ 3,00

